COMMISSIONE V

DIFESA

XXXVIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Sostituzione delle tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 allegate al testo unico delle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e modifica degli articoli 42 e 51 del predetto testo unico. (794) (*Approvato dal Senato*) 299

PRESIDENTE 299, 301, 302
ROSELLI, *Relatore* 300, 301
CUTTITTA 300, 301
COPPI ALESSANDRO 300
AZZI 301
VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 301

La seduta comincia alle 9,30.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge Sostituzione delle tabelle nn. 1, 2. 3, 4, 5 e 6 allegate al testo unico delle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della marina, approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e modifica degli articoli 42 e 51 del predetto testo unico (794). (Approvato dal Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Sostituzione delle tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 allegate al testo unico delle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e modifica degli articoli 42 e 51 del predetto testo unico.

Ricordo alla Commissione che nella seduta del 25 ottobre 1949 si approvò un ordine del giorno degli onorevoli Carignani, Roselli ed Orlando con il quale, constatato che il disegno di legge interferiva sostanzialmente sullo stato giuridico degli ufficiali di una soltanto delle Forze armate, se ne sospendeva l'esame. Ad una lettera della Presidenza che sollecitava il riesame del disegno di legge, rilevando come fossero stati approvati già altri disegni di legge riferentisi a tabelle di avanzamento di ufficiali, io risposi, a nome della Commissione, cercando di chiarire i termini della questione.

Facevo cioè presente che il disegno di legge n. 794 reca la denominazione « Sostituzione delle tabelle, ecc. », ma, in realtà, contiene modificazioni e innovazioni di una certa rilevanza sull'avanzamento degli ufficiali, e che nella imminenza della presentazione dei disegni di legge sullo stato ed avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, non era sembrato opportuno, anche dal lato sistematico, emanare nuove norme transitorie di avanzamento solo per la Marina.

Rilevavo, altresì, che alcune disposizioni proposte nel disegno di legge in parola meritavano una accurata discussione nel quadro delle nuove leggi sopra citate, e non potevano essere senz'altro accolte sin da ora, vincolandosi, entro certi limiti, il futuro parere della Commissione difesa: tale, ad esempio, la di-

sposizione concernente la figura dell'ufficiale prescelto, ma non iscritto nel quadro, considerata alla lettera *b*) dell'articolo 4.

D'altra parte non poteva approvarsi, per necessità di ordine equitativo, un provvedimento soltanto nei confronti degli ufficiali della Marina; tanto meno la disposizione proposta all'articolo 3 a favore del sottocapo di stato maggiore della Marina, la quale non trova applicazione nei confronti dei corrispondenti sottocapi dell'Esercito e dell'Aeronautica; come pure non era applicata nei confronti dell'Esercito e dell'Aeronautica la disposizione concernente le modalità di comunicazione agli interessati delle deliberazioni della commissione di avanzamento, contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 4.

Tutto questo io facevo noto in data 14 dicembre 1949.

Il disegno di legge è stato, ora, rimesso all'ordine del giorno perché da contatti avuti con i Ministeri della difesa e della marina mercantile è risultato che esiste una soluzione, la quale può avvantaggiare, in pari tempo, le istituzioni ed i singoli.

Il disegno di legge, consta di due parti. Una parte è costituita dagli articoli che approvano tabelle concernenti i periodi di comando; ed in proposito, a suo tempo, il relatore ci fece rilevare che nulla vi è di anormale, ma che tutto corrisponde a quanto è già in vigore per l'Esercito e per l'Aeronautica.

La seconda parte contiene norme di avanzamento, sulle quali la Commissione si è pronunziata negativamente.

Pertanto, se la Commissione lo ritiene, si potranno stralciare ed approvare soltanto gli articoli 1 e 2 relativi alle tabelle.

Così facendo, noi daremo sodisfazione alle amministrazioni interessate e nello stesso tempo risponderemo alle vive aspettative del personale della marina militare e della marina mercantile, superando gli ostacoli esistenti.

ROSELLI, *Relatore*. Riferendomi a quanto ho detto nella mia precedente relazione faccio mie le osservazioni del nostro Presidente proponendo di sopprimere gli articoli 3 e 4 del disegno di legge.

CUTTITTA. Vorrei fare osservare che il disegno di legge potrebbe passare così come è stato presentato, senza cioè la soppressione degli articoli 3 e 4.

Per quanto riguarda l'articolo 3 bisogna rendersi conto che purtroppo — in dipendenza del trattato di pace — tutti gli ufficiali superiori non riescono a completare il periodo di comando come una volta e si cerca pertanto con opportune agevolazioni di evitare danni agli ufficiali riducendo il periodo di comando precedentemente fissato.

Per ciò che riguarda l'articolo 4, esso, sostanzialmente, riproduce dalla lettera *a*) alla *f*), ciò che era stabilito nell'articolo 51. Per i tre commi successivi sostanzialmente si ripete quanto è detto nell'articolo 51 del testo unico del 1936, che stabilisce: « Agli ufficiali dichiarati non prescelti, cancellati o sospesi dal quadro è data anche conoscenza della motivazione del provvedimento ».

Perciò, dato che gli articoli 3 e 4 sostanzialmente non differiscono dalle precedenti disposizioni e poiché si tratta di una questione puramente formale, io non capisco perché non si debba approvare il disegno di legge nel testo trasmessoci dal Senato.

COPPI ALESSANDRO. Senza alcuna intenzione di fare della polemica vorrei ricordare che nella seduta del 25 ottobre 1949, avendo il nostro Presidente esposto le ragioni che ostavano all'approvazione degli articoli 3 e 4, l'onorevole Cuttitta ebbe a dire: « Sono lieto di associarmi pienamente alle osservazioni dell'onorevole Presidente, soprattutto perché in materia è necessario che ci si decida a presentare una legge fondamentale che tuteli gli interessi di tutti gli ufficiali a qualsiasi arma appartengano. Dichiaro, che se si dovesse giungere alla votazione del disegno di legge, io voterei contro ».

Questo richiamo, ripeto, non l'ho fatto a scopo polemico, anche perché ciascuno di noi ha il diritto di cambiare il suo parere, avendo eventualmente meglio esaminato una determinata questione. A me pare che le ragioni che indussero allora l'onorevole Cuttitta ad aderire al pensiero esposto dal nostro Presidente e a dichiarare che egli avrebbe votato contro il disegno di legge qualora si fosse passati alla votazione, rimangono valide ancora oggi.

Ciò perché mentre una volta esistevano tre dicasteri, quello della guerra, quello della marina e quello dell'aeronautica, e quindi si poteva comprendere come certe determinate norme potessero variare da un'arma all'altra, anche se da un punto di vista generale ne avesse a scapitare la sistematicità della legislazione, oggi vi è un Ministero unico e si tende ad affermare che tutte le Forze armate dello Stato formano un tutto organico, anche se naturalmente l'impiego dei mezzi di cui dispongono è assai diverso. Comunque, noi dobbiamo far sì, compatibilmente con le esigenze delle diverse Forze armate, che il trattamento che viene fatto al personale sia uguale.

Questo concetto noi l'abbiamo esposto più di una volta onde sarebbe assai strano, a mio parere, se oggi si approvassero gli articoli 3 e 4 anche se in parte si tratta (ma solo in parte) di una questione che l'onorevole Cuttitta ha definito non di carattere sostanziale ma di carattere formale.

Quindi, ritengo che gli articoli 3 e 4 non si debbano approvare.

AZZI. Io ho l'impressione, che l'intervento dell'onorevole Coppi non ha potuto modificare, che le argomentazioni addotte dall'onorevole Cuttitta siano logiche e razionali, giacché se noi non approviamo l'articolo 4, resta in vigore l'articolo della vecchia legge che è presso a poco dello tesso tenore: non si assicura quindi l'unificazione delle norme che riguardano le Forze armate.

Per ciò che concerne l'articolo 3, esso reca effettivamente una modificazione che — diceva poc'anzi il Presidente della Commissione — non trova riscontro in norme analoghe per l'Esercito e per l'Aeronautica. Bisogna, però, tener presente che le condizioni della Marina sono particolari e che pertanto il provvedimento di riduzione di sei mesi di imbarco potrebbe giovare agli ufficiali che aspirano all'avanzamento.

Dobbiamo, inoltre, considerare l'urgenza del provvedimento tenendo presente che, respingendo gli articoli 3 e 4, il disegno di legge dovrebbe tornare al Senato: sono pertanto favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato.

CUTTITTA. Confesso di non aver avuto alcun senso di vergogna quando l'onorevole Coppi ha ricordato un mio precedente intervento perché debbo premettere, con la mia solita franchezza, che durante quella seduta, ho parlato come può parlare un deputato che arriva in Commissione facendo unicamente assegnamento per orientarsi su quanto dirà il relatore intorno al disegno di legge in discussione, mentre qualche volta — come è accaduto nel caso attuale — io cerco, quando ho tempo e possibilità, di prepararmi a mia volta, quasi fossi io stesso il relatore.

Questa volta, dunque, mi sono recato al Ministero, e mi sono accuratamente documentato ed il mio pensiero sul disegno di legge ha subito una evoluzione.

Se con il disegno di legge si fossero apportate modifiche sostanziali all'articolo 51 del testo unico del 1936, io, onorevole Coppi, potrei accedere alla sua tesi, ma, poiché così non è, io non posso se non confermare il mio punto di vista che è confortato anche dall'appoggio del collega Azzi. Non bisogna dimenticare, d'altra parte, che vi sono ufficiali di stato maggiore che durante la guerra sono giunti al grado di colonnello senza aver comandato né il battaglione né la compagnia, perché in luogo di questi comandi vantavano un servizio prestato in un ufficio di stato maggiore, cosa evidentemente ben diversa e ben più comoda che non il comando di un reparto in linea.

In linea generale, poi, io non credo che occorra respingere tutti i disegni di legge riguardanti l'avanzamento in attesa della legge generale: questo è un provvedimento urgente ed io insisto affinché venga approvato nel testo trasmesso. Dobbiamo renderci conto delle difficilissime condizioni in cui si trova la nostra Marina e favorire qualche ufficiale di quest'arma che ha maturato l'anzianità per l'avanzamento ed è idoneo per la promozione.

PRESIDENTE. Faccio presente che la Commissione ha sempre fatto tutto quanto era in suo potere di fare nell'interesse delle Forze armate.

Quale Presidente debbo far rilevare che la ragione vera dell'opposizione di alcuni agli articoli 3 e 4 del disegno di legge si ricollega ad un antico ordine del giorno della Commissione con il quale essa si impegnò a non ipotecare certe situazioni con provvedimenti frammentari in attesa delle leggi generali.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono in condizione di poter affermare che questo disegno di legge non si scosta dalla linea che segue il disegno di legge generale concernente l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, in corso di elaborazione. Non mi oppongo, tuttavia, alla proposta di sopprimere gli articoli 3 e 4.

ROSELLI, *Relatore*. Faccio rilevare che nella precedente discussione la Commissione non esaminò il merito del disegno di legge, limitandosi a riaffermare, con un ordine del giorno, un suo punto di vista già in precedenza seguito.

Tuttavia, anche oggi, pur essendosi approfondito maggiormente l'esame degli articoli del disegno di legge, è l'antica questione della sistematicità della legislazione che da alcuni colleghi si ripropone.

Personalmente, ritengo che la non approvazione degli articoli 3 e 4, oltre a mantenere la Commissione sulla linea precedentemente seguita, varrebbe a spronare il Governo alla presentazione del disegno di legge generale.

CUTTITTA. Ritengo che sostanzialmente si tratti di creare un *modus vivendi* in attesa della nuova legge generale.

Peraltro, se noi non approviamo l'articolo 4, l'articolo 51 del testo unico del 1936 rimane operante.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Le tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 annesse al testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« I periodi di servizio prestato, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi previsti dalle norme in precedenza vigenti, sono considerati validi ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti per l'avanzamento nei varî Corpi e gradi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3, che l'onorevole relatore ha proposto di sopprimere:

« Dopo il 5° comma dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, è aggiunto il seguente:

« La metà del periodo di tempo trascorso quale sottocapo di Stato maggiore di comando di squadra o di divisione è considerato, fino ad un massimo di sei mesi, agli effetti dell'avanzamento, come imbarco in comando navale ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 4, che l'onorevole relatore ha pure proposto di sopprimere:

« L'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, numero 1493, è sostituito dal seguente:

« All'ufficiale che si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) prescelto e iscritto in quadro d'avanzamento;

b) prescelto ma non iscritto nel quadro;

c) non prescelto per l'avanzamento;

d) dichiarato non idoneo agli uffici del grado;

e) sospeso dal quadro di avanzamento;

f) cancellato dal quadro di avanzamento.

è data conoscenza, con le modalità stabilite dal regolamento, delle deliberazioni che lo riguardano, e se esse siano state adottate alla unanimità ovvero a maggioranza dalla Commissione di avanzamento.

« All'ufficiale prescelto viene inoltre comunicato il posto assegnatogli nella graduatoria approvata dal Ministro.

« All'ufficiale dichiarato non prescelto, cancellato o sospeso dal quadro e all'ufficiale dichiarato non idoneo agli uffici del grado è data, altresì conoscenza della motivazione del provvedimento ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

A seguito della soppressione degli articoli 3 e 4 del disegno di legge, testé approvata dalla Commissione, in sede di coordinamento, saranno soppresse dal titolo le parole: « e modifica degli articoli 42 e 51 del predetto testo unico ».

Pongo in votazione le tabelle annesse all'articolo 1.

TABELLA N. 1.

UFFICIALI DEL CORPO DI STATO MAGGIORE

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni
Da ammiraglio di squadra ad ammiraglio di armata	—	—	
Da ammiraglio di divisione ad ammiraglio di squadra	12 mesi	12 mesi	In effettivo comando di forze navali o di divisione nel grado di ammiraglio di divisione salvo il disposto dell'articolo 42.
Da contrammiraglio ad ammiraglio di divisione	12 mesi	—	—
Da capitano di vascello a contrammiraglio (1)	3 anni	2 anni	Di cui almeno uno in comando di nave o di flottiglia nel grado di capitano di vascello, potendo l'altro essere effettuato come capo di stato maggiore di forze navali, salvo il disposto dell'articolo 42.
Da capitano di fregata a capitano di vascello (1)	3 anni	3 anni nel grado di capitano di fregata e di capitano di corvetta.	Di cui almeno 18 mesi in comando nel grado di capitano di fregata o di capitano di corvetta.
Da capitano di corvetta a capitano di fregata (1)	3 anni	—	—
Da tenente di vascello a capitano di corvetta	6 anni	4 anni	Di cui almeno un anno in comando nel grado di tenente di vascello (2). Superare la scuola di comando.
Da sottotenente a tenente di vascello .	4 anni	27 mesi	Superare il corso superiore.
Da guardiamarina a sottotenente di vascello	1 anno	9 mesi	—

(1) Per i capitani di vascello, capitani di fregata e capitani di corvetta del ruolo dei comandi marittimi occorre solo il periodo minimo di permanenza nel grado.

(2) L'incarico di primo direttore di tiro su grandi unità è valido come periodo di comando fino alla concorrenza di sei mesi.

N. B. — Per il conferimento della carica di ammiraglio di squadra designato d'armata, occorre aver esercitato per un anno il comando di una squadra navale, salvo il disposto dell'articolo 42.

TABELLA N. 2.

UFFICIALI DEL CORPO DEL GENIO NAVALE

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni
Da tenente generale a generale ispettore	12 mesi	—	—
Da maggior generale a tenente generale	12 mesi	—	—
Da colonnello a maggior generale	3 anni	—	Di cui almeno 18 mesi nel grado di colonnello come direttore delle costruzioni navali e meccaniche in un Arsenale o direttore di un ufficio tecnico della Marina militare o incarico equipollente (3).
Da tenente colonnello a colonnello (1) .	3 anni	—	—
Da maggiore a tenente colonnello (1) .	3 anni	1 anno e 6 mesi	In direzione di macchina, salvo il disposto dell'articolo 41.
Da capitano a maggiore.	6 anni	3 anni	Di cui almeno un anno quale direttore di macchina ed uno in servizio di macchina, salvo il disposto dell'articolo 41. Superare gli esami prescritti.
Da tenente a capitano	4 anni (2)	18 mesi	Superare gli esami prescritti
Da sottotenente a tenente.	1 anno		In servizio di macchina.

(1) Per i maggiori del ruolo dei servizi occorre solo il periodo minimo di permanenza nel grado.

(2) Per i tenenti del Genio navale, nominati tali in seguito a concorsi fra laureati, il periodo minimo di permanenza nel grado è ridotto ad anni 3.

(3) Il predetto periodo è ridotto ad un anno se nel grado di tenente colonnello sono stati compiuti almeno sei mesi quale: vice direttore delle costruzioni navali e meccaniche in un Arsenale, direttore interinale delle costruzioni navali e meccaniche di La Spezia e di Taranto o della Corderia di Castellammare di Stabia, o dell'officina mista dei lavori di Brindisi, Messina e Napoli, o direttore di un ufficio tecnico del Genio navale, o vice direttore della Corderia di Castellammare di Stabia, o capo servizio del Genio navale di comando navale complesso, o vice direttore aggiunto delle costruzioni navali e meccaniche in un arsenale, o vice direttore delle officine miste dei lavori di Brindisi, Messina e Napoli, o direttore delle officine miste dei lavori di Tobruk e Massaua, o vice direttore dell'Arsenale di Venezia, o incarico equipollente.

TABELLA N. 3.

UFFICIALI DEL CORPO ARMI NAVALI

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni
Da tenente generale a generale ispettore	12 mesi	—	—
Da maggiore generale a tenente generale	12 mesi	—	—
Da colonnello a maggior generale . . .	3 anni	—	Di cui almeno 18 mesi nel grado di colonnello come direttore delle armi navali o del munizionamento presso un Arsenale, o direttore dell'Arsenale di Venezia, o direttore di un ufficio tecnico della Marina militare, o direttore dell'Istituto elettrotecnico e delle telecomunicazioni presso la Commissione permanente per gli esperimenti materiale di guerra (3), *o incarico equipollente.*
Da tenente colonnello a colonnello . .	3 anni	—	—
Da maggiore a tenente colonnello . .	3 anni	—	—
Da capitano a maggiore.	6 anni	2 anni	Superare gli esami prescritti.
Da tenente a capitano	4 anni (1)	1 anno	Complessivamente nei gradi di sottotenente e tenente. Superare gli esami prescritti.
Da sottotenente a tenente.	1 anno (2)	—	Aver conseguito la laurea in ingegneria industriale per coloro che sono stati reclutati in base all'articolo 37-*bis* della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

(1) Per i tenenti del Corpo armi navali, nominati tali in seguito a concorso fra laureati o in base all'articolo 37-*bis* della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, il periodo minimo di permanenza nel grado è ridotto ad anni tre.

(2) Per i sottotenenti del Corpo delle armi navali reclutati in base all'articolo 37-*bis* della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, il periodo minimo di permanenza nel grado è di anni due.

(3) Il predetto periodo è ridotto ad un anno se nel grado di tenente colonnello sono stati compiuti almeno sei mesi quale direttore del munizionamento presso un Arsenale, o vice direttore dell'Arsenale di Venezia, o *vice direttore*, o *vice direttore aggiunto* di una direzione delle armi e del munizionamento presso un Arsenale, o direttore di un ente tecnico delle armi navali, o direttore interinale di una Direzione armi e munizionamento presso un Arsenale, *o incarico equipollente.*

TABELLA N. 4.

UFFICIALI DEL CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO
(*Ufficiali medici*).

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni
Da maggior generale a tenente generale	12 mesi	—	—
Da colonnello a maggior generale . . .	3 anni	—	Di cui almeno 18 mesi nel grado di colonnello come direttore di ospedale a Taranto, La Spezia e Venezia, o incarico equipollente (1).
Da tenente colonnello a colonnello . .	3 anni	—	—
Da maggiore a tenente colonnello . .	3 anni	—	—
Da capitano a maggiore	6 anni	1 anno	Superare gli esami prescritti.
Da tenente a capitano	3 anni	6 mesi	Superare gli esami prescritti.

(1) Il predetto periodo è ridotto ad un anno se nel grado di tenente colonnello sono stati compiuti almeno sei mesi quale vice-direttore di ospedale a Taranto, La Spezia e Venezia, o incarico equipollente.

TABELLA N. 5.

UFFICIALI DEL CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni
Da maggiore generale a tenente generale	12 mesi	—	—
Da colonnello a maggiore generale . .	3 anni	—	Di cui almeno 18 mesi nel grado di colonnello come direttore di commissariato o incarico equipollente (1).
Da tenente colonnello a colonnello . .	3 anni	—	—
Da maggiore a tenente colonnello . .	3 anni	—	—
Da capitano a maggiore	6 anni	1 anno	Superare gli esami prescritti.
Da tenente a capitano	3 anni	1 anno	Superare gli esami prescritti.
Da sottotenente a tenente	1 anno	6 mesi	—

(1) Il predetto periodo è ridotto ad un anno se nel grado di tenente colonnello sono stati compiuti almeno sei mesi quale vice direttore di commissariato, o capo sezione *dei servizi* di commissariato, o capo ufficio amministrativo della Accademia navale, o capo sezione amministrativo di comandi navali complessi *o capo servizio amministrativo di arsenale.*

TABELLA N. 6.

UFFICIALI DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Altre condizioni
Da maggiore generale a tenente generale	12 mesi	—
Da colonnello a maggiore generale	3 anni	*Di cui almeno 18 mesi nel grado di colonnello come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo o vice direttore marittimo dell'Alto Tirreno, o Basso Tirreno, o dell'Alto Adriatico* (1).
Da tenente colonnello a colonnello	3 anni	Dei quali un anno come comandante di un compartimento marittimo *o vice direttore marittimo* o comandante in seconda di un compartimento marittimo o incarico equipollente.
Da maggiore a tenente colonnello	3 anni	Dei quali un anno come comandante o comandante in 2ª di un compartimento marittimo, *o incarico equipollente.*
Da capitano a maggiore.	6 anni	Dei quali un anno a capo del circondario marittimo o come ufficiale in 2ª di un compartimento marittimo. Superare gli esami prescritti.
Da tenente a capitano	3 anni	Superare gli esami prescritti.
Da sottotenente a tenente.	1 anno	—

(1) *Il predetto periodo è ridotto ad un anno se nel grado di tenente colonnello sono stati compiuti almeno 12 mesi quale comandante di compartimento marittimo.*

(*Sono approvate*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 11,30

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI